

DELIBERA N. 312/25/CONS

RENDICONTO EX ARTICOLO 16, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003, N. 259 – ANNO 2024

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 3 dicembre 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva UE n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche* e, in particolare, l'articolo 16, comma 2, ai sensi del quale “[l]e autorità nazionali di regolamentazione che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell'importo complessivo dei diritti riscossi”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante “*Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito CCE) e s.m.i., e, in particolare, l'articolo 16, comma 4, che sancisce l'obbligo in capo all'Autorità di pubblicare annualmente un rendiconto dei contributi riscossi dagli operatori di comunicazioni elettroniche e delle spese sostenute per le attività affidate;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*” e, in particolare, il suo articolo 1, comma 65, secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità» nonché il successivo comma 66, secondo cui l'Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione «*nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera*»;

VISTA la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante “*Approvazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità*” e, in particolare, l’Allegato B recante “*Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 59/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 276/23/CONS, del 8 novembre 2023, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2024 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 335/23/CONS, del 20 dicembre 2023, recante “*Bilancio di previsione per l’esercizio 2024 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 269/24/CONS, del 10 luglio 2024, recante “*Prima variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2024*”;

VISTA la delibera n. 414/24/CONS, del 23 ottobre 2024, recante “*Seconda variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2024*”;

VISTA la delibera n. 202/25/CONS, del 23 luglio 2025, recante “*Approvazione del conto consuntivo per l’esercizio 2024*”;

CONSIDERATO che la Corte di giustizia europea (CGUE), con ordinanza del 29 aprile 2020, resa sul secondo rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato in materia (causa C-399/19), ha chiarito che possono essere coperti, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE, oggi articolo 16 della direttiva 2018/1972, “*i costi amministrativi complessivi relativi alle tre categorie di attività di cui a detta disposizione, vale a dire*”:

- *in primo luogo, le attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 3 della direttiva autorizzazioni, il quale comprende le condizioni che possono corredare l’autorizzazione generale elencate all’allegato, parte A, di tale direttiva;*
- *in secondo luogo, le attività di gestione, controllo e applicazione dei diritti d’uso di radiofrequenze e di numeri di cui all’articolo 5 della direttiva autorizzazioni e delle condizioni che possono corredare tali diritti, elencate all’allegato, parti B e C, di tale direttiva;*

- in terzo luogo, le attività di gestione, controllo e applicazione degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, che comprendono gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 6 e 8 della direttiva accesso o in forza dell’articolo 17 della direttiva servizio universale, nonché gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori designati per la fornitura di un servizio universale conformemente a quest’ultima direttiva.

Possono essere inclusi nei costi amministrativi complessivi relativi a tali tre categorie di attività i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione” (cfr. par. 39 e 40);

RITENUTO dunque, che, con l’ordinanza in parola, la CGUE ha pienamente confermato la correttezza dell’operato dell’Autorità sia con riferimento all’individuazione del perimetro dei costi finanziabili sia alle modalità di rendicontazione e rettifica dei costi;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato del 29 luglio 2020, n. 4827, che, in applicazione della richiamata ordinanza della CGUE, ha accertato la legittimità della metodologia di rendicontazione adottata dall’Autorità ai fini dell’assolvimento del corrispondente obbligo di cui al comma 4, dell’articolo 16, CCE;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 22 giugno 2023 n. 6828, nella quale sono state fornite indicazioni in ordine al livello di dettaglio degli obblighi di rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti dall’Autorità per l’esercizio delle funzioni identificate dalla sopra richiamata ordinanza della CGUE del 29 aprile 2020, in modo da rendere maggiormente trasparente agli operatori attivi nel settore delle comunicazioni elettroniche l’operato dell’Autorità per l’adempimento del proprio mandato istituzionale nonché la metodologia utilizzata per la relativa imputazione dei costi;

RITENUTO opportuno conformare la modalità di redazione del rendiconto alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 6828/2023, confermate anche nella successiva pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, del 7 dicembre 2023, n. 10635, nonché le più recenti pronunce del TAR Lazio, sez. IV, del 30 aprile 2025, n. 9719 e n. 9784, così da rendere maggiormente trasparenti, per gli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche, le attività realizzate e gli oneri sostenuti dall’Autorità nell’adempimento del proprio mandato istituzionale nell’anno di riferimento;

CONSIDERATO, quindi, che occorre, a tal fine, dare analitica e puntuale evidenza delle attività e dei relativi costi in forma disaggregata per ciascuno degli ambiti di attività indicati dall’ordinanza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2020, procedendo a una chiara e definita elencazione di atti, procedimenti, e, in generale, funzioni direttamente e indirettamente riferibili al settore medesimo;

VISTI gli esiti della rendicontazione relativa alle spese sostenute nel 2024 per lo svolgimento delle competenze istituzionali riconducibili all'articolo 16 del CCE, riportata nell'allegato alla presente;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*;

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione del “Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – Anno 2024”

1. È approvato il *“Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – Anno 2024”*, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera, unitamente all'allegato, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella